

OGGETTO: Annullamento in sede di autotutela della procedura negoziata in economia tramite MEPA per l'affidamento triennale del servizio di supporto tecnico sistemistico reti - server aziendali - rack rete dati - rack server - servizi web indetta con determinazione a contrarre n. 779 del 07/07/2015.

Il Responsabile del Servizio

- VISTI**
- il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
 - la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 10/2006;
 - la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;
 - il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - il D.Lgs. n.81/2010;
 - il D.P.R. 207/2010;
- VISTA**
- la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/03/2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26/03/2008;
 - la deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 20/03/2007 che ha approvato il "Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e la successiva deliberazione n. 1430 del 04/11/2008 con la quale sono state apportate modifiche al succitato Regolamento aziendale;
 - la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09/2/2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione dei Servizi di competenza;
 - la deliberazione del Commissario Straordinario n. 266 del 03/03/2015 con la quale è stata conferita alla U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche la delega per gli acquisti di beni e servizi di tipo informatico, anche in economia, con decorrenza dal 01/05/2015;
 - la deliberazione del Commissario Straordinario n. 787 del 19/06/2015 che ha formalizzato il conferimento dell'incarico provvisorio di Direttore della U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche al Dirigente Ing. Marco Galisai a far data dal 01/08/2011;
- PREMESSO**
- che con determinazione a contrarre n. 779 del 07/07/2015 veniva indetta una procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario, su piattaforma MEPA, attraverso l'invio di una richiesta di offerta ai fornitori abilitati per l'affidamento triennale del servizio di supporto tecnico sistemistico reti - server aziendali - rack rete dati - rack server - servizi web per la Asl di Cagliari, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
 - che la prestazione oggetto del servizio da appaltare consisteva principalmente in un'attività tecnica on site ed, in parte, in un'attività tecnica da remoto e un'attività formativa, ciascuno a copertura di un orario minimo previsto in Capitolato salvo eventuali offerte migliorative;
 - che il presente appalto prevedeva un importo complessivo a base di gara di € 135.000,00 (€ 45.000 all'anno) oltre l'Iva di legge, importo stimato su base triennale per l'esecuzione del servizio in argomento;
 - che, in data 14/07/2015, il Responsabile della U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, in esecuzione della determinazione sopraccitata, esperiva la gara in oggetto sull'apposita piattaforma informatica pubblicando la RDO n. 896024 e invitando alla procedura n. 12 operatori economici con sede legale in Sardegna;
 - che tutta la documentazione di gara veniva resa disponibile e consultabile a sistema nel rispetto delle regole della piattaforma telematica in argomento;
 - che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 31/07/2015 alle ore 12:00, risultavano pervenute n. 2 offerte;
 - che con deliberazione n. 1036 del 12/08/2015 veniva nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs 163/2006 per la valutazione comparativa delle offerte tecniche ammesse in gara e per l'attribuzione del relativo punteggio;

che in data 31/08/2015 si dava inizio alle operazioni di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dai partecipanti, all'esame del loro contenuto e successivamente all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

DATO ATTO che tutta la documentazione sia amministrativa che tecnica presentata dai concorrenti risultava valida e regolare e, pertanto, gli stessi venivano ammessi alla successiva fase di valutazione tecnica dinanzi alla Commissione Giudicatrice;

che nelle date del 07/09/2015, 08/09/2015 e 10/09/2015 la Commissione avviava e concludeva le operazioni di valutazione tecnica delle offerte e di attribuzione dei relativi punteggi, il cui esito comparativo veniva dettagliatamente descritto nei relativi verbali di gara acquisiti agli atti dell'ufficio;

che in data 14/09/2015 si procedeva all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai summenzionati operatori e al calcolo del relativo punteggio economico;

che, in esito alle risultanze di cui sopra, una sola offerta risultava anomala ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e pertanto veniva conseguentemente sottoposta a verifica di congruità secondo quanto prescritto dall'art. 88 del citato decreto;

PRESO ATTO che, nel corso del richiamato sub-procedimento di verifica, a seguito di un'attenta analisi delle singole voci componenti l'offerta economica del primo classificato, il RUP individuava e constatava l'incongruità dell'importo fissato a base d'asta nella *lex specialis*, in particolare, veniva rilevata una incongrua stima di talune voci di costo, *in primis* quelle relative al costo del personale adibito all'assistenza tecnica da remoto e all'attività di formazione;

CONSIDERATO che, l'art. 89, comma 1 e 2, del D. Lgs 163/2006 dispone che, al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, le Stazioni Appaltanti tengano conto del miglior prezzo di mercato "ove rilevabile" prendendo in considerazione, in via esemplificativa, i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio, i listini e i prezziari di beni, lavori e servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza;

che, oltre a ciò, nella predisposizione delle gare di appalto le Stazioni Appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;

ATTESO che l'incongrua valutazione compiuta in concreto dalla Stazione Appaltante ha comportato nello specifico la formulazione di offerte economiche non seriamente sostenibili alle condizioni date, tuttavia, in ogni caso, qualunque altra offerta sarebbe stata insostenibile alle predette condizioni;

ACCERTATA pertanto, la carenza di un'adeguata istruttoria volta all'acquisizione di ogni significativo elemento di valutazione, con riferimento anche al luogo e alle caratteristiche dello specifico oggetto dell'appalto, ai fini della determinazione dell'importo posto a base di gara;

CONSIDERATO che, per tali motivazioni, si ritiene necessario procedere all'annullamento della gara indetta con determinazione a contrarre n. 779 del 07/07/2015 e di tutti gli atti conseguenti, in quanto affetti da vizio di illegittimità *ab origine* per violazione delle disposizioni del Codice sul calcolo del valore stimato degli appalti;

DATO ATTO che, nel caso di specie, non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione provvisoria della gara e quindi nessun atto conclusivo della procedura in oggetto, l'affidamento ingenerato nel privato concorrente, potenzialmente avvantaggiato da un eventuale provvedimento di aggiudicazione, non ha alcuna consistenza significativa rispetto all'interesse pubblico sotteso alla decisione *de quo* presa in autotutela, neanche in riferimento ad eventuali richieste di indennizzo;

che per effetto dell'annullamento della gara devono in ogni caso ritenersi annullati e/o comunque privi di ogni effetto tutti gli atti connessi e conseguenti;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto


DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:




- di annullare, in sede di autotutela, la procedura negoziata in economia tramite MEPA per l'affidamento triennale del servizio di supporto tecnico sistemistico reti - server aziendali - rack rete dati - rack server - servizi web per la Asl di Cagliari, indetta con determinazione a contrarre n. 779 del 07/07/2015, per le ragioni indicate nella parte motiva del presente provvedimento;
- per l'effetto annullare *ex tunc* ogni atto connesso e conseguente della presente gara, atti che restano comunque conservati agli atti dell'ufficio della U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;
- dare atto che si procederà alla indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio in argomento previa adozione di un atto autorizzativo da parte del Responsabile del presente atto;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



Responsabile Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche

Dott.ssa Tania Paderas



La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni.